



TRIBUNALE DI CATANZARO

Prima Sezione Civile

*Esecuzioni immobiliari*

Proc. n. /2023 r.g.es.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

letti gli atti della procedura esecutiva in epigrafe;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.06.2024;

letto il ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2 c.p.c. promosso dai debitori

esecutati , nato a il (c.f. ) e

, nata a (c.f. ), con

l'Avv.

rilevato che il creditore procedente e opposto, come in atti rappresentato e

difeso, si è costituito mediante memoria di costituzione, contestando tutto quanto *ex adverso*

dedotto, eccetto e concluso, concludendo a sua volta per il rigetto dell'opposizione per

infondatezza e, preliminarmente, per il rigetto dell'istanza di sospensione per mancanza dei gravi

motivi richiesti ex lege;

sentite le parti alla predetta udienza, fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione della

presente procedura ex art. 624 c.p.c.;

rilevato che il ricorrente ha dedotto:

1) il difetto di legittimazione attiva all'esecuzione in capo alla , che si afferma

cessionaria del credito per cui si procede, non essendo stata data prova dell'effettiva cessione;

2) difetto di iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. "*in capo alla società procedente e a chi per essa*";

ritenuto il ricorso nel complesso infondato per i seguenti motivi, nonché comunque insussistenti

i gravi motivi per la sospensione della procedura esecutiva:

1) quanto al denunciato difetto di legittimazione attiva del creditore procedente (*rectius* difetto di

prova della titolarità effettiva del credito), si rileva quanto segue:

1.1) la giurisprudenza ha avuto modo di individuare i termini della questione e di fornire le

coordinate per la soluzione del problema dell'onere probatorio legato alla dimostrazione delle

cessioni del credito ex art. 58 T.U.B., statuendo che:

- lo strumento di prova più immediato è senz'altro la produzione in giudizio del contratto di cessione, ma anche in tal caso specificando che, se detto contratto richiami elenchi di crediti allegati all'accordo negoziale, l'onere della prova può dirsi assolto solamente se si deposita anche detto elenco, altrimenti il contratto da solo non è ugualmente idoneo a dimostrare che la specifica posizione creditoria sia stata trasferita a chi si dichiara cessionario;
- al contempo la giurisprudenza ha operato una significativa apertura verso altri strumenti probatori a disposizione del cessionario del credito, in particolare con riferimento all'efficacia probatoria della pubblicità prevista dall'art. 58 T.U.B.;
- il presupposto di tale apertura è che il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari ai fini della sua validità: ne deriva che la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e anche per presunzioni;
- diversi in realtà sono gli elementi probatori, alternativi al contratto, in concreto ammessi, tra i quali innanzitutto non può non rilevare:
  - a) il possesso in capo al cessionario, che avvii l'azione esecutiva a seguito della cessione (perché se invece interviene nel corso dell'esecuzione già introdotta dal titolare originario varranno innanzitutto le regole di cui all'art. 111 c.p.c., semmai adeguante al processo esecutivo), del titolo esecutivo, essendo *ex lege* obbligazione principale gravante sul creditore cedente proprio quella della consegna del detto titolo al cessionario;
  - b) accanto a quanto precede, ulteriore elemento è stato individuato innanzitutto nella stessa pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, pur essendo pacifica la sua funzione meramente informativa e non costitutiva, avendo come funzione principale quella di sostituire l'avviso individuale al debitore ceduto ai fini dell'adempimento liberatorio di questi: pur non riguardando la pubblicazione il singolo rapporto ceduto, è stata ciononostante ritenuta idonea a dimostrare la cessione della specifica posizione creditoria quando indichi "per categorie i rapporti ceduti in blocco" e quando "gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione" (Cass. civ. n. 31188/2017, Cass. Civ. n. 17110/2019; Cass. Civ. n. 4277/2023; Cass.Civ. n. 21821/2023);
  - c) unitamente ad altri elementi acquisiti in giudizio, è stato dato rilievo anche alla dichiarazione scritta proveniente dal creditore cedente, che attesti l'avvenuta cessione del singolo rapporto, pur non potendo valere da solo e in via autonoma in quanto riconducibile a mere dichiarazioni di scienza provenienti da un terzo, prive quindi di valore confessorio immediato;

d) analogo rilievo la giurisprudenza ha riconosciuto anche all'inserimento del credito ceduto in un elenco di tutte le posizioni pubblicato in una pagina internet, alla quale i clienti dell'istituto di credito possono accedere per verificare l'inserimento del loro nominativo nel perimetro della cessione: è stato affermato peraltro che il valore di prova della cessione può però affermarsi solo se venga depositata in causa la lista di crediti e non se venga solamente riportato nella memoria di parte il *link* al sito internet; il Tribunale, infatti, non può, in assenza di contraddittorio tra le parti, effettuare l'accesso al detto *link* al fine di accertare definitivamente la cessione, anche per le difficoltà pratiche connesse all'individuazione della specifica posizione in mezzo a centinaia (normalmente) di altre posizioni debitorie;

e) infine è stato anche dato rilievo all'estratto notarile dell'elenco dei crediti, annesso al contratto di cessione, da cui emerga l'inserimento in lista della posizione dello specifico debitore: anche in tal caso, peraltro, a condizione però che si tratti di un effettivo estratto notarile;

**1.2)** nel caso di specie sussistono sufficienti elementi per ritenere provata la cessione della specifica posizione creditoria in quanto:

a) il creditore precedente e dichiaratosi cessionario ha allegato il titolo esecutivo da cui l'esecuzione è retta, così dimostrandone il possesso, non potendosi giustificare tale possesso altrimenti che con la cessione effettiva del credito;

b) anche l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale reca elementi identificativi sufficientemente determinati al fine di ricomprendere anche il rapporto *de quo* nell'ambito della cessione in blocco, pubblicizzata nei modi di legge, e non vi sono eccezioni che rendano incerta la detta individuazione;

c) il creditore precedente ha anche prodotto dichiarazione scritta del creditore cedente che conferma la cessione del credito;

d) il medesimo creditore precedente ha anche allegato nella propria memoria l'elenco dei crediti, compreso quello in discussione, tratto dalla pagina internet a disposizione dei debitori ceduti.

Può quindi dirsi raggiunta la prova della cessione sulla base degli elementi in atti, degli approdi della giurisprudenza sopra riportati e dell'accertamento proprio della presente fase cautelare.

**2)** Quanto invece all'eccepito difetto di rappresentanza sostanziale e processuale, può osservarsi quanto segue:

**2.1)** va rilevata innanzitutto la genericità dell'eccezione, non essendo chiaro se la stessa sia riferita nel ricorso alla società veicolo, al c.d. master servicer o al c.d. special servicer;

2.2) ad ogni buon conto, il difetto di rappresentanza determinato dalla carenza in capo alla società agente di un'iscrizione prevista *ex lege*, cioè la mancanza di un atto di abilitazione/iscrizione amministrativa e, quindi, di un requisito soggettivo in capo al contraente, che determina in definitiva un divieto *ex lege* a contrarre, sarebbe fonte di potenziale invalidità della procura conferita e, dunque, della carenza dei poteri di rappresentanza in capo all'agente, in termini di rappresentanza sostanziale e, quindi, anche processuale; ne deriva l'inesistenza potenziale di un presupposto processuale e quindi la possibilità di rilievo officioso del difetto da part del GE;

2.3) nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, in sintesi, si prevede:

- la costituzione di società ("*special purpose vehicle*"), le quali devono essere iscritte però, non all'elenco indicato dall'opponente, ma all'elenco tenuto dalla Banca d'Italia per finalità meramente statistiche (come recita l'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia "*Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione*");

- le dette società devono provvedere al recupero dei crediti acquistati e i relativi proventi devono essere destinati esclusivamente al rimborso dei titoli emessi (i crediti oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato rispetto sia a quello dell'*originator* – trattandosi di cessioni pro soluto – sia a quello della medesima società veicolo, che infine a quelli relativi alle altre operazioni di cartolarizzazione in essere in capo alla medesima società – art. 3, co. 2 L. 130/99 e Cass. Civ. 10885/2015): ai sensi dell'art. 2, co. 6, della L. 130/99 "*i servizi indicati nel comma 3, lettera c*) (riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento), *possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti*" (il c.d. master servicer), peraltro con obbligo di controllo che le operazioni siano conformi alla legge e al prospetto informativo (co. 6bis).

- la Banca d'Italia, con Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, ha chiarito che "*per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V. Non può essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999, mentre è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d'interesse. In caso di*

*esternalizzazione di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento, si richiama in particolare la necessità che il contratto di esternalizzazione preveda espressamente che il servicer sia abilitato ad effettuare periodiche verifiche sui soggetti incaricati volte a riscontrare l'accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso. I risultati di tali verifiche sono documentati";*

2.4) in definitiva quindi, il vizio denunciato da parte opponente potrebbe riguardare il solo *master servicer*, ma al riguardo è stato allegato dalla società precedente, ma è emerso anche in altri analoghi procedimenti, che, quanto alla *Servicing S.p.A.* (appunto il *master servicer*), quest'ultima ha ottenuto l'iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B già da tempo (essendo già iscritta all'albo in precedenza previsto dall'art. 107 medesimo T.U.), come da elenco consultabile presso la Banca d'Italia e come da certificato camerale della medesima società.

Ne deriva l'infondatezza anche del secondo motivo di opposizione.

3) A quanto precede deve anche aggiungersi il fatto che l'opponente non contesta comunque in alcun modo l'esistenza del credito e il suo ammontare, aspetto rilevante ai fini dell'accertamento della sussistenza dei gravi motivi ai fini della richiesta di sospensione della procedura.

§§§

Ritenuta, in definitiva, l'insussistenza di idoneo *fumus boni iuris* al fine di disporre la sospensione della presente procedura, il G.E. è esentato dal riscontro dell'ulteriore elemento del *periculum in mora*.

§§§

Tenuto conto infine che la Corte di Cassazione, con sentenza n.22033 del 2011, ha affermato che: "Nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito";

ritenuto, pertanto, di dover liquidare le spese della presente fase cautelare sulla base del criterio della soccombenza, in considerazione dell'eventualità della successiva fase di merito, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., procedimenti cautelari, valore indeterminabile di complessità media, al punto minimo, esclusa la fase di istruttoria/trattazione;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. della procedura esecutiva n. /2023 r.g.es.;  
Fissa il termine di giorni trenta per l'introduzione del giudizio di merito, nel rispetto dei termini a comparire previsti dal rito ridotti della metà, e dispone che tale termine decorra dalla scadenza del termine per proporre reclamo avverso la presente ordinanza o, ove venga proposto reclamo, dalla decisione del collegio (se avvenuta in udienza) o dalla comunicazione della decisione del collegio (se avvenuta fuori udienza);

Liquida in favore del creditore come in atti rappresentato, a titolo di spese della presente fase, la somma di € 2.115,00 oltre rimborso forfetario 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, che pone a carico dei debitori opposenti;

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Catanzaro, lì 27/07/2024

Il G.E.

Dr. Luca Mercuri